COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES E TARI IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 2
Articolo 2 – Oggetto e misura della definizione agevolata 2
Articolo 3 – Procedura di adesione alla definizione agevolata 3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata 5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 5

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso 5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente 6
Articolo 8 – Entrata in vigore 6

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19.11.2026

COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, non riscosse a seguito della notifica di:

- provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

- accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, limita la definizione agevolata alle seguenti entrate:

- Imposta municipale propria (IMU) – Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- Tassa sui rifiuti (TARI) – Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni (TARSU);

Articolo 2 – Oggetto e misura della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo fino al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;

b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2024.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1:

- l'Imposta Municipale Propria dovuta allo Stato con il codice 3925;

- gli atti impositivi o di contestazione, sia definitivi che non definitivi, che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono da considerarsi "estinti" per avvenuto pagamento delle somme oggetto del provvedimento;

- le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto delle sentenze definitive;

- i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in Agenzia delle Entrate Riscossione;

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- i crediti oggetto di atto di pignoramento notificato con esecuzione in corso.

6. L'accesso alla definizione agevolata è consentito anche in presenza di piani di rateazione in corso.

7. La definizione agevolata può essere richiesta anche da:

a) i coobligati in solido;

b) gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti tributari trasmessi per successione;

c) i soggetti che hanno acquisiti, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria.

8. In caso di atti per i quali il contribuente abbia già effettuato pagamenti parziali a titolo di sanzioni e/o interessi, tali somme non sono rimborsabili e non possono essere imputate alla quota capitale e/o quota interessi residua.

Articolo 3 – Procedura di adesione alla definizione agevolata

1. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevola di cui al presente regolamento, presenta istanza, direttamente presso l'ufficio tributi o tramite pec a prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it, entro il **25.01.2027** (*decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente*), su modello predisposto dall'ente e pubblicato sul sito web (**ALLEGATO A**). Il contribuente, nell'istanza, ha l'obbligo di indicare un indirizzo pec su cui ricevere le comunicazioni successive.

2. Il Comune, a seguito dell'istanza di cui al comma precedente, trasmette, nei successivi 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, all'indirizzo pec indicato dal contribuente o utilizzato per l'invio dell'istanza, una *"modello di richiesta di adesione personalizzato"* contenente i carichi definibili in forma agevolata e il numero delle rate di cui intende avvalersi.

3. Ai fini della definizione agevolata, il debitore, restituisce, entro 10 giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui al comma 2, il *"modello di richiesta di adesione*

personalizzato", appositamente compilato, indicando quali debiti tributari intende definire in forma agevolata e il numero delle rate con cui intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro i successivi 20 giorni notifica, a mezzo pec o direttamente nelle mani del debitore o delegato, il provvedimento di definizione agevolata contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di definizione agevolata;

b) ovvero, versamento in forma rateale, secondo i criteri indicati nel comma successivo, previo versamento del 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione da versarsi entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di definizione agevolata.

3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto (al netto della prima rata pari al 20% del dovuto e di cui al comma precedente), di importo mensile non inferiore ad € 100,00, tra le seguenti opzioni:

- per importi complessivamente dovuti da 100,01 a 500,00 €: fino a 3 rate mensili
- per importi complessivamente dovuti da 500,01 a 3.000,00 €: fino a 6 rate mensili
- per importi complessivamente dovuti da 3.000,01 a 6.000,00 €: fino a 12 rate mensili
- per importi complessivamente dovuti da 6.000,01 a 20.000,00 €: fino a 24 rate mensili
- per importi superiori a 20.000,01 €: fino a 36 rate mensili.

Le rate avranno cadenza mensile con scadenza al primo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo da quello in cui è avvenuto il pagamento dell'acconto del 20% di cui al comma 2 lettera b);

c) Ai fini della adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Per la gestione della pratica di definizione agevolata è dovuto un importo a titolo di recupero di spesa di definizione pari ad € 19,00 da corrispondersi unitamente alla prima o unica rata.

5. L'adesione alla definizione agevolata deve intendersi come riconoscimento del debito nei confronti del Comune di Avetrana.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, (restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione), i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero/coattivo.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Pertanto sarà dovuta solo la sorte capitale residua non ancora pagata.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o

delle singole rate accordate o in caso di mancato perfezionamento/decadenza di cui all'art. 4.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo[1], allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione[2].